

Art. 27. – 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 28. – 1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

“Art. 15. – (Segreto d'ufficio). – 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in

corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento”.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 29. – 1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

Art. 30. – 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 31. – 1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L. 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

(G.U. 18 agosto 1990, n. 192)

Capo I Principi

1. Principi generali dell'attività amministrativa (1). – 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità [97 Cost.], di pubblicità e di trasparenza [1 d.lgs. n. 33/2013] secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti [1-12 d.lgs. n. 36/2023], nonché dai principi dell'ordinamento comunitario [TUE, TFUE] (2).

1-bis. La pubblica amministrazione [7² c.p.a.], nell'adozione di atti di natura **non autoritativa**, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente [11 // 118 Cost. // 8, 12^{1, lett. b)} d.lgs. n. 36/2023] (3).

1-ter. I soggetti privati [29] **preposti** all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. [2 bis¹ // 6, 176 ss. d.lgs. n. 36/2023 // 3^{lett. uu)} e 3^{lett. vv)} d.lgs. n. 50/2016 // d.lgs. n. 175/2016 // 583 c.p.p. // 593², 652 c.p.] (4).

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria [1^{2bis}, 2 // 30⁴ c.p.a. // 2 bis l. n. 241/1990 // 1175, 1375 c.c.]

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai **principi della collaborazione** e della **buona fede** [5 d.lgs. n. 36/2023 // 22⁵ l. n. 241/1990 // 1175, 1375 c.c.] (5).

(1) Rubrica inserita dall'art. 21, c. 1, lett. a), l. 11.2.2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'art. 1, c. 1, lett. a), l. 11.2.2005, n. 15 e successivamente dall'art. 7, c. 1, lett. a), n. 1), l. 18.6.2009, n. 69. L'articolo precedentemente recitava: «L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità e di efficacia secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti».

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. b), l. 11.2.2005, n. 15.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. b), l. 11.2.2005, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, lett. a), n. 2), l. 18.6.2009, n. 69 e dall'art. 1, c. 37, l. 6.11.2012, n. 190.

(5) Comma introdotto dal d.l. 16.7.2020, n. 76, conv., con modif., dalla l. 11.9.2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14.9.2020, n. 228).

2. Conclusione del procedimento (1). – 1. **Ove** il procedimento consegna **obbligatoriamente** ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato **d'ufficio**, le pubbliche amministrazioni [1 // 7² c.p.a.] hanno il **dovere** di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento **espresso**. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso **redatto in forma sem-**

plificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo [49², 60, 74 c.p.a.] (2).

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali **devono** concludersi entro il termine di trenta giorni [30³ c.p.a.].

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e **pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" i tempi effettivi** di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti nonché le **ulteriori modalità di pubblicazione** di cui al primo periodo (3).

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere **sospesi**, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 [31^{1,2,3}, 117 c.p.a.]. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti (4).

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, **sono inefficaci** [21 septies], fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni (3).

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento *[nei termini]* costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente [1^{2bis}, 2 // 30⁴ c.p.a. // 2 bis l. n. 241/1990 // 1175, 1375 c.c.]. (5).

9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa

individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9 ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria (6).

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, **d'ufficio** o su richiesta dell'interessato [30³ c.p.a. // 1227 c.c.], **esercita** il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (7).

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti *[di cui all'articolo 2]* e quello effettivamente impiegato.

(1) Articolo modificato dagli art. 2 e 21, c. 1, lett. b), l. 11.2.2005, n. 15 e successivamente sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, d.l. 14.3.2005, n. 35 e dall'art. 7, c. 1, lett. b), l. 18.6.2009, n. 69. Vedi inoltre l'art. 7, c. 3, l. n. 69/2009 medesima.

(2) Comma modificato dall'art. 1, c. 38, l. 6.11.2012, n. 190.

(3) Comma aggiunto dall'art. 12, c. 1, lett. a), d.l. 16.7.2020, n. 76, conv., con modif., dalla l. 11.9.2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14.9.2020, n. 228).

(4) Comma inizialmente sostituito dall'art. 3, c. 2, dell'Allegato 4 al d.lgs. 2.7.2010, n. 104 e successivamente dall'art. 1, c. 1, d.l. 9.2.2012, n. 5.

(5) Comma sostituito dall'art. 1, c. 1, d.l. 9.2.2012, n. 5.

(6) Comma inizialmente inserito dall'art. 1, c. 1, d.l. 9.2.2012, n. 5 e successivamente modificato dall'art. 13, c. 1, d.l. 22.6.2012, n. 83 e ulteriormente modificato dall'art. 61, c. 1, lett. a), d.l. 31.5.2021, n. 77, conv., con modif., dalla l. 29.7.2021, n. 108.

(7) Comma inserito dall'art. 1, c. 1, d.l. 9.2.2012, n. 5 e poi successivamente sostituito dall'art. 61, c. 1, lett. b), d.l. 31.5.2021, n. 77, conv., con modif., dalla l. 29.7.2021, n. 108. Il testo previgente disponeva: «Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario».

2 bis. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento (1). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento [30⁴, 133^{1,lett.a)} c.p.a.].

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato [20, 25⁴] e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un **indennizzo** [21 quinquies // 37 d.P.R. 327/2001 // 834³, 843, 924, 925, 944, 1032², 1038, 1053, 1127⁴, 1150, 1328, 1381, 1660^{2,3}, 2037², 2041, 2045, 2047² c.c.] per il **mero ritardo** [2-bis⁴ // 30⁴, 133^{1,lett.a)} c.p.a.] alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento (2).

2. *Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.**

(1) Articolo inserito dall'art. 7, c. 1, lett. c), l. 18.6.2009, n. 69.

(2) Comma inserito dall'art. 28, c. 9, d.l. 21.6.2013, n. 69, conv., con modif., dalla l. 9.8.2013, n. 98.

• Art. 28 (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento) d.l. 21.6.2013, n. 69 conv., con modif., in l. 9.8.2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (in S.O. n. 50 alla G.U., 21.6.2013, n. 144). 1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. 2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo. 3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice. 4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata. 5. Nei ricorsi di cui al comma 3, nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. 6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato. 7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo. 8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento. 9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento". 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore. 11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata. 12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo.

* Comma abrogato dall'art. 3, c. 2, dell'Allegato 4 al d.lgs. 2.7.2010, n. 104.

3. Motivazione del provvedimento (1). – 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve

essere motivato [2¹, 10 bis, 11², 19, 20, 25⁴, 21 octies // 41 C. Nizza // 296 TFUE // 3 c.p.a. // 36, 42 bis d.P.R. n. 380/2001 // 5 d.lgs. n. 175/2016], salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i **presupposti di fatto** e le **ragioni giuridiche** che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione **non** è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

(1) Rubrica inserita dall'art. 21, c. 1, lett. c), l. 11.2.2005, n. 15.

3 bis. Uso della telematica (1). – 1. Per conseguire maggiore efficienza [1] nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

(1) Articolo inserito dall'art. 3 della l. 11.2.2005, n. 15 e modificato dall'art. 12, c. 1, lett. b), d.l. 16.7.2020, n. 76, conv., con modif., dalla l. 11.9.2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14.9.2020, n. 228).

Capo II

Responsabile del procedimento

4. Unità organizzativa responsabile del procedimento (1). – 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

(1) Rubrica apposta dall'art. 21, c. 1, lett. d), l. 11.2.2005, n. 15. • D.P.R. 23.12.2005, n. 303.

5. Responsabile del procedimento (1). – 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse (2).

(1) Rubrica inserita dall'art. 21, c. 1, lett. e), l. 11.2.2005, n. 15.

(2) Le parole "il domicilio digitale" sono state aggiunte dall'art. 12, c. 1, lett. c), d.l. 16.7.2020, n. 76, conv., con modif., dalla l. 11.9.2020, n. 120 (in G.U. 14.9.2020, n. 228 – S.O. n. 33).

6. Compiti del responsabile del procedimento (1). – 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emissione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o **incomplete** e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali [38^{2-bis}, 46^{1-bis}, d.lgs. n. 163/2006 // 83³ d.lgs. n. 50/2016];

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo